

## LXXVI.

I<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 23 MAGGIO 1891

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli olii minerali.

**Guelpa, Montagna, Ellena, Zeppa, relatore, Capo, Colombo, ministro delle finanze, Ruggieri, Giampietro, Randaccio, Donati, Galli Roberto e Bettolo** prendono parte alla discussione.

La seduta comincia alle 10.10 antimeridiane.

**Quartieri, segretario,** legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli olii minerali.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla tariffa doganale degli olii minerali.

La discussione generale fu chiusa nella precedente seduta antimeridiana.

Ora passeremo alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro delle finanze accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione?

**Colombo, ministro delle finanze.** Accetto.

**Presidente.** Do lettura dell'articolo 1.

“ Alla tariffa generale dei dazi doganali sono portate le seguenti modificazioni:

Numero 7. Olii minerali, di resina e di catrame:

	Dazio d'entrata	d'uscita
a) pesanti . . . Quint.	lire 8 — —	
b) altri. . . . . " 47 — —		

“ Si classificano come pesanti gli oli minerali di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gaz illuminante, alla preparazione della iuta per la filatura, i quali abbiano una densità superiore a 0,875 e non possano essere adoperati, nè soli, nè mescolati, per l'illuminazione nelle lampade ordinarie. ”

L'onorevole relatore si era riservato di parlare su quest'articolo?

**Zeppa, relatore.** Se l'onorevole presidente consente, potrei parlare dopo quelli che sono iscritti.

**Presidente.** Sta bene. Sull'articolo 1 è iscritto l'onorevole Guelpa, a cui do facoltà di parlare.

**Guelpa.** Onorevoli colleghi. Io ho chiesto di parlare su questo articolo, perchè tanto il disegno di legge, quanto la relazione della Commissione, mi fanno sorgere un dubbio nell'animo; il dubbio cioè, che quest'articolo non tranquilli interamente i nostri industriali.

Io ritengo, o per lo meno dubito, primieramente che quest'articolo contenga un inasprimento dell'imposta; in secondo luogo che ponga ostacoli ad una nostra industria, quella dei gazzometri; in terzo luogo, che impedisca l'impianto in Italia delle raffinerie dei petroli; ed in ultimo infine, che contenga una specie di autorizzazione ai commercianti d'innalzare il prezzo del petrolio.

Dico subito brevemente le ragioni che m'inducono a creder ciò. Sul primo dubbio, per esempio, io veggono che la tariffa dell'olio pesante che si adopera per la lubrificazione delle macchine, è portata da lire 6 a lire 8. Io ritengo (e questo mi fu detto anche da parecchi industriali) che questo aumento di dazio porti un aumento di costo nella produzione.

È vero che il prezzo di questi olii pesanti sarebbe scemato e che quindi vi sarebbe una specie di compensazione fra l'aumento del dazio e la diminuzione del prezzo d'importazione. Ma intanto io ricordo all'onorevole ministro Colombo le parole dell'onorevole Chimirri pronunziate in Milano; parole le quali dicevano così: in Italia ci è il brutto vizio che quando vi è un favore per un'industria, subito il fisco s'impadronisce di questo favore per giovarsene. Se per avventura vi è un vantaggio fra la diminuzione del prezzo e il dazio che si paga, sembrami che questo aumento da lire 6 a lire 8 porti un aggravio, ossia una diminuzione di quel vantaggio che avrebbero gli industriali per la differenza fra il diminuito prezzo della materia prima e il dazio che pagavano.

Vorrei quindi che l'onorevole ministro Colombo acquietasse questo mio dubbio; me lo togliesse nel senso, cioè, che gli industriali non abbiano a temere nessun aumento nel costo di produzione.

L'onorevole Colombo sa meglio di me, e lo sa la Camera, che oggi le nostre industrie devono lottare contro due concorrenze: la concorrenza estera e la concorrenza interna. È naturale che questa concorrenza si vinca, o si pareggi, con l'assottigliare il costo di produzione. Se noi impidiamo questa specie di vantaggio, che ha l'industriale, di scemare il prezzo di produzione per giovare al fisco, veniamo a danneggiare l'industria.

Ed io ardisco di dire che un bilancio, il quale ha di continuo questa tendenza di separarsi dall'interesse economico, per me è un bilancio fitzio, (*Bravo!*) perchè manca di base, di solidità nel contemporaneo, proporzionale movimento dell'economia nazionale.

Vengo al secondo punto che riguarda la fabbricazione del gas.

È naturale, onorevoli colleghi, che io, per esporre queste idee alla Camera, abbia attinto, da persone competenti, delle informazioni che mi ponessero in grado di non dir cosa meno che vera, meno che esatta. Certamente non si discorre di queste materie senza aver prima comparato il nostro pensiero col pensiero delle persone competenti.

Ora le persone competenti hanno ragionato in questo modo: badate, se voi fate pagare l'otto di dazio ai residui di queste materie, che servono per la fabbricazione del gas illuminante, voi venite ad impedire che questa fabbricazione fiorisca.

L'onorevole Colombo e la Camera sanno quale

è la storia della trasformazione della pubblica illuminazione. Da principio abbiamo l'illuminazione a gas nelle grandi città, le quali si giovano dei primi perfezionamenti; poi vengono altri metodi di illuminazione, come ora quello a luce elettrica, e le città secondarie, i sobborghi, le popolazioni, diciamo così, che sono meno favorite dalla fortuna, si giovano dei primi metodi di illuminazione, abbandonati dalle grandi città; e questi infine si diffondono a vantaggio delle campagne. Così, come diceva, ora nelle grandi città si sostituisce al gas la luce elettrica; ma viceversa poi nelle città piccole, abbiamo la diffusione del gas; e questo metodo di illuminazione si diffonde anche nelle campagne.

L'industria, quindi, dei gazometri subì la legge di questa trasformazione. Noi, per esempio, nel Biellese, abbiamo gazometri i quali sono impiantati nei centri industriali esistenti al di fuori della città. Abbiamo, poi, anche questo fatto: che i possessori dei gazometri, per poter sostenere la concorrenza che loro viene fatta dall'estendersi della illuminazione a luce elettrica, concedono l'impianto gratuito a coloro che richiedono l'illuminazione a gas; e per giunta danno ancora l'uso d'una cucina economica. Ciò per diffondere nelle popolazioni rurali, nelle piccole borgate, l'uso del gas, e sostituirlo al petrolio su cui si rivalgono della concorrenza che loro fa l'illuminazione a luce elettrica.

Ora, se a questa tendenza dei gazometri a guadagnare in estensione ciò che perdono in intensità di produzione nelle grandi città, passando ai piccoli centri, noi contrapponiamo subito un aumento di dazio, che in qualche maniera venga a render difficile questa utile trasformazione dell'illuminazione, noi rechiamo un danno ai fabbricatori del gas illuminante ed alle popolazioni che si gioverebbero del vantaggio di averlo a minimo prezzo. Io credo quindi che il ministro dovrebbe provvedere in modo che questo fatto non avvenisse.

Il terzo punto importantissimo, è questo.

Pare che, secondo alcuni, l'articolo 1º venga ad impedire l'impianto in Italia delle così dette raffinerie di petrolio, perchè queste raffinerie di petrolio, col togliere dalle voci la distinzione dell'olio greggio, che pagava lire 38, e confondendolo con la categoria b, che paga ora lire 47, si verrebbe a togliere alla industria di queste raffinerie il beneficio che troverebbe nella differenza fra 38 e 47.

Ed anzi, una memoria è corsa fra noi deputati, memoria la quale sarà probabilmente venuta

anche nelle mani del ministro Colombo a favore della raffineria di recente impiantata, di Porto Mantovano.

Si dice che fu costruita questa raffineria quando non ancora si pensava alla legge attuale; e che quindi questa raffineria verrebbe danneggiata, perchè col dazio elevato a 47 le verrebbe tolto non solo il mezzo di poter fiorire, ma di poter reggere; e così dicasi di qualunque siasi altra raffineria che si potesse o si volesse impiantare in Italia. Certamente questo non parmi nè utile, nè giusto.

L'ultimo punto è questo.

La finanza ha i suoi diritti, ma anche i consumatori hanno i loro diritti. L'onorevole Colombo diceva l'altro giorno: noi con questa legge veniamo ad assicurare ai consumatori un petrolio migliore. Sarà giusto questo; ma intanto non crede l'onorevole Colombo che quest'articolo 1º celi una specie di *catenaccio*, per cui nel frattempo che discutiamo si sia acquistata un'infinità di questo petrolio allo scopo di far una speculazione in grande sulla differenza del prezzo d'acquisto e di vendita? Non crede che, una volta che questa legge sia approvata, noi verremo ad avere un aumento nel prezzo del petrolio? Ed allora, poichè il petrolio è un genere di prima necessità per la illuminazione in uso tanto nelle città come nelle campagne, dove ormai prende il posto d'ogni altra illuminazione, noi verremmo a fare una legge che gioverebbe al fisco bensì, ma nuocerebbe ai consumatori. Si avrebbe forse una migliore qualità di petrolio, ma si nuocerebbe al pubblico sotto altro aspetto, elevandone il prezzo. E ciò non costituirebbe quel vantaggio della diminuzione dei prezzi dei generi di prima necessità che un Governo savio deve arrecare sempre con la formazione delle sue leggi.

I dubbi, da me espressi, onorevole Colombo, oltre che da ragioni tecniche, sono anche alimentati nell'animo mio da ragioni scientifiche. Per esempio, se non dico cosa erronea, parmi che la tendenza delle tariffe moderne doganali non sia già quella di conglobare più *voci* in una, come si è fatto con la parola *altri*, ma sì di specializzare invece le *voci*, appunto perchè le industrie tendono a specializzarsi; e quindi è appunto sulla speculazione della materia prima così specializzata, necessaria all'alimentazione delle industrie a cui si applica, che gli industriali ricavano un vantaggio.

L'altra ragione che mi fa dubitare, è questa: che la tendenza nostra pare sia di far leggi che non favoriscono il maggior numero, ma piuttosto un numero ristretto di persone. Ora io temo che,

approvando quest'articolo 1º, noi veniamo a creare appunto un danno per la maggioranza di quelli, i quali hanno bisogno sempre del buon mercato ad ogni costo.

Mi perdoni la Camera se cito un esempio, la questione dell'alcool, che può avere attinenza con questa. Nelle campagne da noi in Piemonte era diffusissima la distillazione dell'alcool. Con la legge venuta più tardi scomparve di pianta quest'industria agraria, e ciò danneggiò fisicamente, economicamente e moralmente le popolazioni, perchè si ricorse ad altri ingredienti per sopprimere la mancanza di questa distillazione dell'alcool, che si faceva in famiglia specialmente dai mezzadri. E questo certamente fu ed è grave danno, a cui si dovrebbe portare rimedio.

Io con queste mie osservazioni non intendo prendere nessuna posizione di ostilità verso l'onorevole Colombo, perchè ritengo che in queste questioni di finanze, di economia pubblica, non debba entrare mai nessuna intenzione, nessun sentimento di partigianeria o di opposizione. Supporre che un ministro faccia una brutta o cattiva legge per solo spirto di parte su materia economica, è supporre un vero assurdo. In questa questione non c'entra altro che il diverso modo di considerare questo o quell'altro indirizzo doganale.

L'opposizione politica dev'essere riservata alle grandi questioni d'indirizzo politico dello Stato; quindi l'onorevole Colombo vorrà credere che io, presentando questi miei dubbi, non ho voluto far altro che assicurarmi nella mia coscienza, per poter votare questa legge con quello scrupolo che per noi deputati è un vero dovere. (*Bravo!*).

**Presidente.** L'onorevole Montagna ha facoltà di parlare.

**Montagna.** Il problema che ci mette innanzi questo disegno di legge, come diceva benissimo l'onorevole Ellena nell'ultima seduta, è compreso precisamente nel primo articolo.

Si tratta di salvare la finanza da una perdita di quattro o cinque milioni che oggi indubbiamente subisce; si tratta di tutelare le industrie che adoperano gli oli pesanti per la lubrificazione, per le macchine, per la fabbricazione della juta, per la fabbricazione del gas ed altro. Nel modo come è concepito l'articolo primo sono tutelati questi interessi?

A me pare di sì; e mi pare che ne convenisse anche l'onorevole Ellena; meno che nella forma, perchè egli trovava che per la definizione dei caratteri non si possa lasciare la facoltà al ministro di provvedere; e che quindi occorra prov-

vedere per legge, se non si vuol portare addirittura un turbamento nella legislazione doganale.

Se io non mi sono sbagliato, e dico la mia impressione che ho manifestata anche in seno della Commissione, a me pare che l'articolo secondo completi il primo; o meglio, che l'articolo primo ed il secondo siano l'uno il complemento dell'altro. I caratteri sono designati nel primo articolo, quando si dice: sono oli pesanti quelli che sono destinati a questi usi e non possono essere adoperati per altri usi. Ciò significa che debbono rispondere a quelle due condizioni: l'una che non possano essere adoperati per l'illuminazione nè soli, nè mescolati; l'altra, che siano destinati per la lubrificazione delle macchine e per la fabbricazione del gas, ecc.

Ora io credo che l'articolo 2 non debba stabilire i caratteri, che sono già espressi nell'articolo 1<sup>o</sup> ma debba esplicarli; vale a dire, dare la facoltà al ministro, udito il Consiglio di Stato, di stabilire le norme per accettare i caratteri di cui si parla nell'articolo precedente.

E, siccome si è accennato anche che conviene prevenire la possibilità che si faccia luogo alla adulterazione di questi oli, mi pareva che nell'articolo 2<sup>o</sup> dovesse esser compresa, oltre la facoltà di disciplinare l'uso degli oli pesanti per la lubrificazione delle macchine e per la fabbricazione della juta, quella di prevenire la possibilità di adulterarli.

Quindi io ritengo che l'articolo 2 debba contenere questo concetto: di dare al ministro la facoltà di stabilire, con decreto reale, le norme per accettare i caratteri stabiliti nell'articolo precedente; ed inoltre stabilire le discipline per assicurarsi che gli oli pesanti non siano altrimenti adoperati, che per la lubrificazione delle macchine e per la manifattura della juta.

**Presidente.** L'onorevole Ellena propone il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 1<sup>o</sup>:

" Si classificano come pesanti gli oli minerali di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gaz illuminante e alla preparazione della juta per la filatura. "

L'onorevole Ellena ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**Ellena, della Commissione.** Questo emendamento io l'ho già svolto nella seduta dell'altro ieri, quindi non ho da aggiungere che pochissime parole.

Secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole

ministro, con l'articolo secondo, non si tratta affatto di dare al Governo la facoltà di fare norme regolamentari, per applicare un principio accolto per legge, come vuole appunto il nostro diritto pubblico, nelle tariffe, ma trattasi di autorizzarlo a stabilire criteri che in tutti gli altri casi analoghi furono stabiliti per legge.

Io insisto quindi nel mio emendamento, che esclude siffatta autorizzazione, sebbene tema che i banchi della Camera (*Si ride*) non l'approveranno.

Ricordo che in materia anche più importante di questa, quella dell'alcool, sebbene l'onorevole Colombo fosse di parere diverso dal mio, nondimeno da ultimo ebbi ragione io e non lui.

Ritengo che questa volta avrò torto io e avrà ragione lui; ad ogni modo insisto nella mia proposta.

\* **Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Zeppa, relatore.** Dirò poche parole per confermare l'opinione della Commissione, la quale accetta l'articolo come fu proposto dal ministro.

Già quando si discusse quest'articolo nel seno della Commissione, l'onorevole Ellena aveva presentato i suoi dubbi; e la Commissione, in vista appunto della grande autorità che l'onorevole Ellena ha in questa materia, provò non poca difficoltà a contrastare alle sue idee.

Oggi l'onorevole Ellena riproduce quelle stesse idee sotto forma di due emendamenti, e la Commissione è dolente di non poterli accettare...

**Ellena.** La maggioranza!

**Zeppa, relatore.** S'intende la maggioranza della Commissione. Ma io credo che la divergenza tra la Commissione e l'onorevole Ellena sia meno grande di quello che a prima vista possa sembrare.

In fondo si tratta di cercare in qual modo si possano distinguere gli oli pesanti dagli oli rettificati e leggeri, affinchè non possa accadere quello che ora accade, che cioè gli oli pesanti destinati ad un dato uso servano poi ad un uso diverso e si sottraggano al pagamento di un dazio molto più elevato di quello che pagano gli oli pesanti. Si sono escogitati molti mezzi e molti sistemi per raggiungere questo scopo.

Si era proposto il sistema del *drawback*; ma, per le difficoltà a cui dava luogo nella sua applicazione fu ritenuto che, questo provvedimento, non si potesse applicare. Quindi si cercò di studiare i caratteri veri che distinguono gli oli pesanti dai leggeri.

Il primo articolo della legge ne stabilisce due,

la densità e la possibilità di essere adoperati nelle lampade ordinarie per la illuminazione o soli od in mescolanze. L'onorevole Ellena trova che questi due caratteri sono insufficienti e ritiene che, quand'anche questa legge sia approvata, non cesserà totalmente la frode; trova poi anche difficile che la dogana possa definire che cosa sarà questa lampada ordinaria e quindi ravvisa in questi criteri una grande incertezza.

La Commissione non si dissimulò queste difficoltà; ma d'altra parte il sistema del *drawback* era stato abbandonato; il sistema presentemente in vigore era stato riconosciuto insufficiente. Si era perfino pensato di fare accompagnare, dagli agenti della finanza, gli oli pesanti negli stabilimenti, per vedere se erano adoperati a quei tali usi, ma si è trovato che anche questo rimedio non era applicabile.

Qualchecosa bisognava dunque sostituire. Trattandosi di un fatto nuovo, è molto probabile che i rimedi proposti presentino delle imperfezioni, anzi ne presenteranno certamente; ma però è positivo che essi presentano minori inconvenienti di quelli finora sperimentati, e di quelli che si potrebbero sperimentare.

Ad ogni modo la Commissione si è confortata con l'idea, che l'articolo 2º, viene a completare l'articolo 1º, in quanto dà facoltà all'Amministrazione di poter aggiungere, ove occorra, per mezzo di regolamenti, norme e criteri diversi.

**Montagna.** Non lo dice l'articolo.

**Zeppa, relatore.** Ma questo è il concetto che l'onorevole ministro ha espresso nel seno della Commissione, ed è registrato nel verbale.

Ora qui sorge la vera e grave questione, di cui ha parlato l'onorevole Ellena; cioè se questi nuovi criterii sia conveniente che siano stabiliti per legge o per regolamento. L'onorevole Ellena sostiene che debbano esser fatti per legge. Egli dice che è un fatto nuovo che si accordi al potere esecutivo una facoltà simile.

Ora io non so se si possano citare altri esempi; certo è però che non è di poca importanza quello dell'assimilazione nelle materie doganali, che pure si fa per mezzo di decreti e regolamenti.

L'onorevole Ellena certamente mi insegna che, quando una merce arriva in dogana, e non sia classificata sotto una data *voce*, se l'Amministrazione ritiene di classificarla sotto una che porti 10 lire di tassa invece di 5, sono 5 lire di più di tassa che quella data merce deve pagare; eppure questa facoltà di indicare la tassa che una merce deve pagare è concessa dal regolamento.

Ma, o signori, bisogna considerare che oggi il

progresso della scienza applicata all'industria ha assunto proporzioni tali che non è punto difficile che, appena approvata la legge, si trovi subito il mezzo di eluderla, e si presentino alle nostre dogane dei petroli che abbiano tutti i caratteri che abbiamo stabilito per classificarli olii pesanti; mentre poi servano ad altri usi, e si frodi così la gallina.

La spinta criminosa, se così mi è lecito dire, è talmente grande, che si aguzza assai l'ingegno per trovare i mezzi per isfuggire il dazio; perchè sopratutto un solo quintale si possono guadagnare 39 lire.

Data quindi la possibilità di trovarsi ad ogni momento dinanzi a frodi non previste, è naturale che, invece di cristallizzare questi criteri in una legge, sempre difficile a cambiarsi, e che arriverebbe, sempre tardi per reprimere gli abusi, si conceda all'Amministrazione la facoltà di modificarli con un regolamento.

È di questo che si è convinta la maggioranza della Commissione; ed è per ciò che approvò l'articolo come l'ha presentato il ministro.

Debbo dire una parola all'onorevole Guelpa, il quale ha mosso alcune difficoltà a questo articolo. Egli si è dato pensiero innanzitutto dell'aumento della tassa, che, per mezzo di questo articolo, subiscono gli olii pesanti. Da 6 lire, egli dice, voi portate la tassa ad 8 lire, e quindi, siccome questi olii pesanti servono come lubrificanti per le macchine e per la fabbricazione del gas illuminante, così ne verrà di conseguenza che il prodotto di queste industrie dovrà crescere di prezzo; con danno per l'industria e per il consumatore.

Onorevole Guelpa, è necessario che lei abbia presente che questi olii pesanti erano distinti in due categorie, una delle quali pagava 6 lire, l'altra 12, in ragione della maggiore quantità di olio leggero, che potevano contenere. Ora, fatta la media per formare una sola categoria, questa media evidentemente sarebbe venuta di 9 lire. Invece la legge tassa questi olii solamente con 8 lire; mi pare quindi che, una volta ammessa la soppressione delle due categorie, non ci sia di che dolersi perchè questa tassa da 6 sia stata portata ad 8 lire.

Quanto all'introduzione della illuminazione a gas nei piccoli paesi, è cosa tanto da poco, che veramente non franca la spesa di impedire od almeno di ritardare il beneficio che l'erario può conseguire.

Il terzo punto poi riguarda le raffinerie. Si è fatto tanto strepito, tanto scalpore a proposito

delle raffinerie, ma bisogna riconoscere che esse non esistono; ma di questo argomento discorremo all'articolo 4.

Ad ogni modo pensando che, mentre noi discutiamo, si froda il pubblico erario, io conchiudo col pregare l'onorevole Ellena di voler ritirare i suoi emendamenti.

**Ellena.** Io non ritiro mai niente.

**Zeppa. relatore.** Se non li ritira, non mi risparmierà l'incredioso dovere di votar contro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

**Capo.** Anche a me pare che la locuzione dell'articolo secondo lasci alcuni dubbi nell'animo nostro. Difatti l'onorevole Zeppa dice che con esse non s'intende già di determinare i caratteri degli olii pesanti, perchè questi caratteri sono già precisati nell'articolo primo, ma s'intende di dar facoltà al ministro, nel caso che abbia ad accorgersi che altri caratteri si potranno determinare per impedire le frodi, di stabilirli con regolamento o con decreto reale.

A dir vero però l'articolo non esprime questa idea dell'onorevole Zeppa, perchè si limita a dire puramente e semplicemente, che saranno con decreto reale determinati i caratteri che devono avere gli olii pesanti. Ora se i caratteri sono determinati nel primo articolo, è inutile l'articolo secondo.

Se credete che in seguito si possano trovare nuovi mezzi per determinare meglio i caratteri di questi olii, dite allora che il Ministero avrà facoltà, avrà il diritto con decreto reale di determinare meglio i caratteri di questi olii pesanti; ma allora come necessaria conseguenza si rende indispensabile l'emendamento dell'onorevole Ellena, cioè che il decreto reale sia convertito in legge. A me pare quindi che si debba precisare meglio nel secondo articolo la facoltà che si concede al Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'onorevole Zeppa ha già risposto alle più importanti obiezioni mosse dall'onorevole Guelpa; ed io non tornerò sull'argomento del maggiore aggravio da lui allegato, ma mi unisco a quello che ne ha detto l'onorevole relatore.

Quanto all'articolo 2, non si tratta, onorevole Capo, di caratteri da determinare solamente quando la frode si manifesta; non si tratta neppure di caratteri nuovi, come qualcuno ha detto; si tratta semplicemente di determinare i criteri perchè siano da considerarsi come olii pesanti, nel

senso dell'articolo primo, quelli che l'articolo primo così chiaramente definisce. Questi criteri possono anche essere mutevoli, perchè trattasi di criteri pratici e scientifici, mutevoli come la pratica e la scienza.

È per questa ragione che io mi sono opposto anche al concetto che il decreto reale debba convertirsi in legge, come mi pare l'onorevole Capo volesse ancora sostenere. Come si potrebbe determinare per legge un criterio scientifico mutevole? E quando si volesse farlo, non è giusta l'obiezione dell'onorevole Zeppa che la legge vien sempre tarda a rimediare alle conseguenze di una frode? Parmi adunque che non ci sia alcun dubbio sul significato del primo e del secondo articolo di cotoesto disegno di legge. Ed è perciò che io, con grande dispiacere, ho già dichiarato che non posso accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Ellena.

Voglio aggiungere che, per maggior chiarezza, bisognerebbe interporre una virgola nell'articolo della Commissione fra le parole "oli minerali" e le altre "di resina e di catrame."

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guelpa.

**Guelpa.** Io sono proprio dispiacente che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro non abbiano dissipato il dubbio che io ho manifestato, che cioè questo articolo primo contenga un inasprimento della tassa.

L'onorevole relatore ha detto: ora c'è un doppio dazio, quello di 6 e quello di 12 lire; la media sarebbe di 9 lire; la tassa unica che noi stabiliamo è di 8 lire e quindi inferiore alla media. Ma io vorrei chiedere all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro: nelle nostre industrie si usa maggiormente l'olio che paga 6 lire o quello che ne paga 12? Si adoperano tutt'e due, sta benissimo; ma intanto è un fatto che per quelle industrie che ora impiegano gli oli che pagano soltanto 6 lire voi avete aumentato il dazio e quindi fatto luogo ad un inasprimento dell'imposta.

Dal momento che il nostro programma era che non si ponessero nuove imposte sotto nessuna forma, io sperava che il ministro Colombo avrebbe avuto la cortesia di rassicurarmi su ciò che per me è uno scrupolo di coscienza.

Rimettersi al relatore è una stupenda cosa, ma la vostra parola, onorevole ministro, è quella che impegna voi e noi davanti alla Camera e davanti al paese. E se io, rappresentante di un importante centro industriale, muovo un onesto dubbio a voi, ho il diritto, onorevole Colombo, di essere ascoltato e soddisfatto da voi direttamente.

mente; è dalla vostra bocca che deve uscire la parola che tranquillizzi l'animo mio.

Io so che gl'industriali oggi dubitano che questo rimaneggiamento di dazio nasconde un inasprimento di tassa; desidero che voi, onorevole Colombo, li rassicurate. Ripeto questo mio desiderio con quel rispetto che io devo all'onorevole ministro, ma con quella tenacità che è nel mio carattere.

Abbia pazienza la Camera se io insisto su questo; ma io dico: è vero, o no, che noi siamo un paese che va appena oggi formandosi nel campo industriale? È vero, o no, che moltissimi di questi gazometri, ora, cacciati dalle grandi città, dove si adotta la luce elettrica, vanno impiantandosi nei centri secondari? Non è la riproduzione di quello che è accaduto delle ferrovie, le quali hanno fatto luogo alle ferrovie economiche ed alle tramvie?

Noi dobbiamo avere questa cura paziente di seguitare il movimento economico in ogni paese, di scoprirlo, di tutelarlo, di estenderlo. E questo movimento economico non deve aver peso nell'animo del ministro?

Questi sono dubbi, sono domande, a cui ho diritto di avere una risposta.

Quanto alle raffinerie, io mi riservo di parlarne, anche a nome di parecchi colleghi, quando si tratterà degli articoli 4 e 5; frattanto prego l'onorevole ministro di volermi rassicurare su questi punti: costituisce l'articolo 1º un inasprimento d'imposta? Può esso costituire una forma occulta di *catenaccio*, per cui i consumatori possono risentire un aumento immediato nel prezzo del petrolio?

Attendo, rispettoso, la risposta sincera del ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** Io mi ero associato alle risposte che aveva dato l'onorevole relatore alle obiezioni mosse dall'onorevole Guelpa, perché mi pareva chiaro che, poichè prima ci erano due dazi, l'uno di lire 6 per gli olii contenenti meno del 20 per cento di olii leggeri, e l'altro di lire 12 per gli olii che ne contengono dal 20 al 30 per cento, la media di questi due dazi rimaneva ancora superiore a quel dazio di lire 8 che il Governo ora ha creduto di proporre.

Posso assicurare l'onorevole Guelpa, prima di tutto, che con questo dazio si è realmente mantenuto presso a poco (considerando i due dazi prima esistenti) il medesimo aggravio per gli olii pesanti; poichè dagli introiti della dogana si ri-

scontra che non ci sono differenze di quantità molto grandi tra gli olii contenenti meno del 20 di olii leggeri, e quelli che ne contengono dal 20 al 30 per cento.

Quanto all'interesse industriale, creda, onorevole Guelpa, che io l'ho a cuore non meno di lei, ed oserei dire perfino di più; perchè ho sempre vissuto nell'industria.

Ora io ho studiato questa questione con molta ponderazione, appunto perchè non voleva ferire gl'interessi delle industrie che adoperano gli olii lubrificanti; e mi sono dovuto convincere che il disegno di legge non le aggrava, poichè la grande maggioranza degli olii lubrificanti ha una densità superiore al limite che il disegno di legge ha stabilito (che dapprima era di 880 grammi, e poi la Commissione ha ridotto a 875) e quindi possono entrare col dazio di lire 8.

Se ci fosse veramente un maggiore aggravio di due lire, come l'onorevole Guelpa mi pare supponga, non sarebbe un aumento forte per una materia che costa all'industriale da 40 a 70 lire al quintale; ma non ci è neppure questo; in quanto, esaminando l'elenco dei campioni di questi olii lubrificanti, e tenendo conto degli esperimenti che si sono fatti sui medesimi, si vede, che una parte non trascurabile degli olii che si introducono paga ora 12 lire al quintale.

L'onorevole Guelpa teme poi che si peggiori la condizione dell'industria del gas illuminante.

È vero, come egli osservò, che il gas illuminante di tanto si diffonde adesso nei piccoli centri di quanto perde terreno nei centri grossi: ma, onorevole Guelpa, il gas illuminante si fa, come Ella sa benissimo, o con il carbone fossile o con gli olii pesanti o residui di raffinazione. Ora di queste due materie prime, una, il carbone, tiene il primo posto: sono quindi relativamente pochi i gazometri nei quali si impieghino olii pesanti per produrre il gas. E ciò perchè il loro uso non è sempre facile: e se può essere utile per le piccole fabbriche, per illuminare stabilimenti industriali, è meno adatto, per diverse ragioni che ora sarebbe troppo lungo enumerare, per luoghi abitati. Dunque neppure per la fabbricazione del gas, la nuova tariffa degli olii pesanti può riuscire grave.

Finalmente l'onorevole Guelpa si dà pensiero delle conseguenze che può avere per i consumatori questo disegno di legge, ritenendo che i negozianti di petrolio, non potendo più speculare sulla frode, abbiano ad aggravarne il prezzo.

Ora, osservi l'onorevole Guelpa che il pubblico è abituato a pagare i petroli per l'illumi-

nazione un dato prezzo e che il disegno di legge non tende ad aumentarlo; anzi non fa che garantire i consumatori, che per quel prezzo avranno della buona merce e non merce cattiva. È chiaro quindi che se qualche speculatore tendesse ad aumentare i prezzi, ci sarà, speriamo, la concorrenza di negozianti onesti i quali venderanno i petroli a quel prezzo al quale hanno sempre potuto venderlo senza esercitare alcuna frode.

Io dunque non mi do alcun pensiero di questo timore dell'onorevole Guelpa, e credo che anch'egli, se ci penserà sopra un poco, si convincerà che, se ci può essere qua e là qualche squilibrio momentaneo, questo scomparirà presto; perché il disegno di legge non aggrava punto il valore dei petroli raffinati che s'impiegano per l'illuminazione.

**Guelpa.** Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni. Io non volevo altro che questo per essere nella mia coscienza tranquillato, e per rispondere agli industriali le ragioni ottime che il ministro ha poste ora nel suo discorso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giampietro.

**Giampietro.** Rinunzio.

**Presidente.** Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 1, procedendo per divisione, poichè al secondo comma l'onorevole Ellena propone un emendamento.

“ Art. 1. Alla tariffa generale dei dazi doganali sono portate le seguenti modificazioni:

“ Numero 7. Oli minerali, di resina e di catrame:

	Dazio d'entrata	d'uscita
“ a) pesanti . . . Quint. L. 8 — —		
“ b) altri . . . , “ 47 — —		

Coloro che approvano questa prima parte dell'articolo primo sono pregati d'alzarsi.

(È approvata).

Al secondo comma, come dicevo, l'onorevole Ellena propone quest'emendamento.

“ Si classificano come pesanti gli oli minerali di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gaz illuminante e alla preparazione della juta per la filatura. ”

Il Governo e la Commissione non accettano questo emendamento. Lo pongo a partito: chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo a partito il secondo comma della Commissione:

“ Si classificano come pesanti gli oli minerali di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gaz illuminante, alla preparazione della juta per la filatura, i quali abbiano una densità superiore a 0,875 e non possono essere adoperati, nè soli, nè mescolati, per l'illuminazione nelle lampade ordinarie. ”

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo, nel suo complesso.

(È approvato).

“ Art. 2. Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinati i caratteri che devono avere gli oli pesanti perchè si possano considerare come non atti per la illuminazione nelle lampade ordinarie. ”

L'onorevole Ellena, in sostituzione di questo articolo, propone il seguente:

“ Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinati i caratteri che devono avere gli oli pesanti, indicati all'articolo precedente, per essere ammessi col dazio di lire 8.

“ Il decreto reale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. ”

Onorevole Ellena, desidera svolgere il suo emendamento?

**Ellena, presidente della Commissione.** L'ho già svolto.

**Presidente.** Intorno a questo articolo era inscritto l'onorevole Guelpa.

**Guelpa.** Non ho che da rimettermi alle ragioni poste dall'onorevole Ellena.

**Presidente.** Il Governo accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Ellena?

**Colombo, ministro delle finanze.** Non lo accetta.

**Presidente.** Lo pongo dunque a partito: coloro che lo approvano, vogliono alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo secondo della Commissione, che già ho letto: chi lo approva, sorga.

(È approvato).

“ Art. 3. La trasformazione e la rettificazione degli oli minerali, di resina e di catrame sono subordinate a speciale licenza del Ministero delle finanze. ”

(È approvato).

“ Art. 4. La trasformazione e la rettificazione degli oli minerali, di resina e di catrame importati dall'estero, saranno esercitate sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione delle finanze.

“ I detti oli destinati agli opifici di trasformazione o di rettificazione saranno accompagnati con bolletta di cauzione. La cauzione dovrà essere fornita in ragione di lire cinquanta per quintale. ”

La Commissione propone poi a questo articolo la seguente aggiunta:

“ Gli oli rettificati che escono dagli opifici di rettificazione, per entrare in consumo, saranno assoggettati agli stessi dazi degli oli provenienti dall'estero. Altrettanto dicasi dei prodotti secondari e dei residui. ”

Il Governo l'accetta?

**Colombo, ministro delle finanze.** L'accetto, ma con una modificazione allo scopo di renderla più chiara.

Il concetto espresso dalla Commissione in questo suo comma è chiaro per noi che siamo abituati a questi argomenti; ma potrebbe ad altri parere che anche i prodotti secondari e i residui dovessero pagare il dazio degli oli raffinati, cioè quarantasette lire. Perciò, poichè è meglio che la legge sia chiara, proporrei si dicesse: “ I prodotti che escono dagli opifici di rettificazione per entrare in consumo, saranno soggetti al dazio degli stessi prodotti provenienti dall'estero. ” Così ogni dubbiezza sarà eliminata.

**Presidente.** La Commissione accetta questa variazione proposta dall'onorevole ministro?

**Zeppa, relatore.** Sì, signore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guelpa.

**Guelpa.** In questo articolo io debbo, anche a nome di parecchi amici, mettere innanzi una questione speciale: quella delle raffinerie, che veramente avrebbe potuto sollevarsi anche sull'articolo 1°.

Ora a noi consta, poichè ci fu assicurato da persone della cui fede non si può dubitare, che a Porto Mantovano, sull'assicurazione di un ministro, non saprei quale, si è istituita una raffineria, nel cui impianto si è impiegato un grosso capitale, e che con questa legge verrebbe ad essere soffocata in sul suo nascere. Inoltre, insieme ad essa, resterebbe anche impedita tutta quanta questa industria della rettificazione dei petroli, dato che la medesima avesse tendenze a prendere sede in Italia.

Io desidero che l'onorevole ministro delle fi-

nanze, della cui tenerezza per tutti gli interessi industriali non possiamo certo dubitare, assicuri me ed anche parecchi amici miei, a nome dei quali pure io parlo, che ogni nostro timore in proposito non ha fondamento. Noi teniamo fortemente, onorevole Colombo, che questa cauzione di 50 lire al quintale, che sarebbe posta come condizione *sine qua non* per lo impianto di questa industria, della rettificazione degli oli pesanti, voglia proprio dire la impossibilità per la industria medesima di nascere nel nostro paese e di consolidarsi.

Fu detto da alcuno che tale industria è artificiale, che non può avere una base in paese, che non è possibile che si estenda, e che quindi, essendo una industria di pochi, non è il caso che il Governo se ne interessi troppo e la difenda. Io non so se questo ragionamento sia accolto anche dall'onorevole ministro delle finanze.

Ma io intanto da persone competenti sono assicurato che con l'esigere questa cauzione, noi verremo ad impedire in Italia l'impianto e lo sviluppo delle raffinerie.

E giova a noi impedire lo impianto di nuove industrie in paese? Impedire che una parte dei nostri operai sia così impiegata appunto quando in uno stadio così acuto abbiamo il problema della disoccupazione? Non dobbiamo invece portare un attento sguardo su tutto il nostro movimento economico, e dove nasce un'industria ivi coltivarla con affetto di padre poichè, insieme alla cooperazione, concorra anch'essa a diminuire i mali ognora più gravi e grandi della disoccupazione? Noi quindi dobbiamo non impedire ma spingere il capitale a fecondarsi in nuovi campi ed in nuovi impianti di industrie. Perciò domando: il fatto della industria di Porto Mantovano è un fatto vero, o no? L'onorevole relatore ha detto: eh! sono industrie di nessuna importanza.

Ma l'onorevole relatore deve sapere meglio di me, che in fatto d'economia non c'è un fenomeno, per quanto piccolo, che non sia importante. Ogni fenomeno economico risponde ad un bisogno, risponde ad una attività; insomma risponde ad un interesse, a qualche cosa che in un paese deve trovare la sua espansione fruttuosa; per cui il suo argomento per me non vale.

Onde è che noi, quanti siamo qui che rappresentiamo gli interessi di queste raffinerie, insistiamo affinchè sia modificato questo articolo in modo che sia lasciata la voce degli oli greggi a 38, oppure si provveda in qualche altro modo a proteggere questa industria, ed in ogni caso poi

chiediamo che non si accetti l'emendamento della Commissione all'articolo 4. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Zeppe, relatore.** Dirò due sole parole per rettificare una espressione dell'onorevole Guelpa. Io non ho detto che l'industria della raffineria non sia un'industria importante; ho detto soltanto che in Italia, finora, non v'è che un piccolo tentativo, piccolo soprattutto se considerato relativamente alla grande massa di capitale di cui dispone questa industria in altri paesi.

È verissimo che ogni fenomeno economico deve essere tenuto presente nel nostro paese, quale che sia la sua importanza, più forse che altrove; ma bisogna tener pure presente che trattasi di una industria, la quale potrebbe dar luogo ad inconvenienti capaci di turbare una delle tasse più importanti del nostro Stato; una tassa cioè che rende quaranta milioni. E tutti intendono che a questo pericolo non si può andare incontro per proteggere una industria che ancora è incerto se avrà gli elementi necessari per prosperare; cosa di cui, anzi, si dubita molto; in quantoche gli olii minerali che si trovano nell'Emilia e negli Abruzzi, sono in tale piccola quantità che non assicurano per niente l'avvenire di questa industria. Quindi la Commissione non poteva consentire, ripeto, che per questa si potesse mettere a repentina una tassa così importante.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** La questione sollevata dall'onorevole Guelpa è di molta importanza.

Realmente questa industria della raffinazione del petrolio estero non è ancora impiantata in paese, e la raffineria che si sta erigendo a Porto Mantovano ne sarebbe la prima applicazione.

L'onorevole Guelpa deve sapere che in paesi vicini al nostro, dove si esercita questa industria della rettificazione dei petroli del Caucaso, l'operazione non si fa senza un grave danno per il fisco, in causa del larghissimo margine fra ciò che pagherebbe il petrolio raffinato e ciò che paga il petrolio greggio. È perciò naturale che io mi sia preoccupato della eventualità che un opificio di raffinazione possa ledere i diritti dell'erario. E noti bene l'onorevole Guelpa che per noi si tratta di un provento non piccolo, di un provento che sale a circa trentacinque milioni: e perciò egli può immaginare con quale gelosa cura il ministro delle finanze debba seguire tutto quello

che avviene in merito al trattamento degli olii minerali.

Per questa ragione ho creduto necessario di armare il fisco colle disposizioni dell'articolo 4. Ma l'onorevole Guelpa vorrà pure osservare che nel disegno di legge si stabilisce una distinzione chiara fra gli olii minerali importati dall'estero e gli olii minerali del paese; ed è una distinzione che ha grande importanza.

Noi abbiamo in Italia, non dirò i petroli, ma la speranza di averli; e questa speranza fu convalidata anche da esperimenti recenti.

Nel territorio che intercede fra Rivanazzano e Salsomaggiore, lungo l'Appennino, si fecero da poco ricerche, le quali fanno credere che ivi si possano trovare nuove e abbondanti sorgenti di petrolio.

Ricerche consimili con poco risultato, per dir vero, si fecero nell'Italia meridionale presso Chieti, a S. Giovanni Incarico ed altrove.

Ora a me interessa moltissimo che questa industria dei petroli nazionali non sia per ora compromessa dal disegno di legge, e quindi ho lasciato in sospeso tutta questa materia.

Quando si verificasse che il petrolio fosse trovato in abbondanza in Italia, e sorgesse perciò la necessità di impiantare grandi stabilimenti di rettificazione di questo prodotto nazionale, allora sarà il caso di vedere quali discipline convenga introdurre perché la nuova industria sia efficacemente tutelata senza, d'altra parte, portare un danno grave all'erario.

Ma finchè si tratta di petroli esteri, mi pare che non ci siano ragioni altrettanto potenti perchè lo Stato prenda questi opifici di rettificazione sotto la sua tutela. Si tratta di opifici che impiegano un piccolissimo numero di operai, e nei quali, in sostanza, l'utile risulta più da operazioni commerciali, che non dall'impiego della mano d'opera.

Per conseguenza, siccome, torno a ripetere, si tratta di un interesse del fisco gravissimo, e siamo in momenti nei quali non possiamo rinunciar nemmeno a 100 mila lire degli introiti doganali, a rischio di compromettere, più di quanto non lo siano già, le condizioni della finanza, così io debbo dichiarare che mantengo l'articolo come l'ho proposto nel disegno di legge, ed accetto anche il comma della Commissione, il quale non sarebbe stato forse necessario, perchè il senso della cosa risultava evidente dai due commi precedenti, ma è in ogni modo opportuno perchè di quel concetto è una spiegazione perfetta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggieri.

**Ruggieri.** Non metto in dubbio che il fisco abbia tutto il diritto di premunirsi contro le frodi; e non discuterò oramai più se gli olii pesanti debbano essere semplicemente classificati e tassati in forza della sola densità di 875 grammi per ogni litro, e del grado di combustibilità nelle lampade più o meno classificate da questa legge come ordinarie. Dico che non discuterò più, perchè l'articolo è già approvato, mentre si potrebbe osservare che non basta la sola densità, e che occorrerebbe anche sapere quale sia la quantità dell'olio leggero contenuto in questo litro; perchè si può dare il caso che, non contenendo più del cinque o del sei per cento di olio leggero, debba essere tassato sempre con otto lire al quintale!

Ma pur non discutendo più intorno a ciò, dico soltanto: le pare giusto, onorevole ministro, che si versi una cauzione di lire 50 per ogni quintale lordo che non contiene più del venti o del trenta per cento di olio leggero, quando questa quantità di olio leggero sarà tassata, dopo la distillazione, in ragione di lire quarantasette al quintale? Per quale ragione, poi si dovrà chiedere ad un industriale che versi la somma abbastanza grave di lire 50, maggiore del doppio di quella che dovrà pagare un giorno quando avrà rettificato il suo olio? Questo è il mio dubbio. Quindi rivolgerei questa preghiera: che queste 50 lire non debbano essere consegnate al fisco perchè è troppo forte questa cauzione in ragione della quantità dell'olio leggero su cui si dovrà pagare il dazio.

Inoltre domando: come farà poi il fisco a restituire il doppio percepito? Ecco un dubbio intorno al quale gradirei di avere qualche schiarimento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giampietro.

**Giampietro.** Mi permetto di dare alla Camera una notizia un po' più rassicurante in ordine alle speranze che si trovino da noi dei petroli.

L'onorevole ministro, parlando degli Abruzzi ha detto che si sono fatti dei tentativi i quali non hanno dato risultati molto felici. Io posso assicurare l'onorevole ministro che proprio in questi ultimi giorni si sono fatti nuovi esperimenti che hanno dato, invece, risultati molto soddisfacenti.

Nel Monte d'Oro all'alto dell'Appennino a poca distanza della Majella c'erano dei pozzi fatti dai Canadesi.

Si erano formate due società: una inglese la

quale, dopo aver perduto un milione e mezzo, ha finito coll'abbandonare tutto: poi una società di capitali italiani e francesi che ha anch'essa finito male. Io l'anno passato sono andato proprio a visitare il pozzo e sono restato assai soddisfatto dei lavori compiuti.

Ora si sono fatti venire operai americani, i quali hanno fatto veri miracoli, e che lavorano in un modo addirittura eccezionale. Ho assistito ad un fatto che mi ha prodotto una impressione straordinaria. Essi avevano perforato un pozzo a 450 metri: si era spezzato nella perforazione uno scalpello rimanendo in fondo. Avevano mandato ad Ancona per vedere di far fare una vite che avesse potuto ripescare questo scalpello restato nelle viscere della terra, ma non riuscirono. Ebbene, quegli operai, non avendo a loro disposizione che pochi mezzi meccanici, pure ottennero con lavoro diligentissimo la vite necessaria per ripescare questo pezzo.

Adesso l'importante è questo: che dopo aver fatto esplodere la dinamite, si ottengono ogni giorno da un pozzo solo tre barili di petrolio.

Debbo poi constatare altri due dati importanti. Primo che nelle alluvioni, sopra l'acqua del fiume Pescara, sono state spesso circa due dita d'olio-petrolio che son corse al mare galleggiando: lochè prova che in quelle regioni c'è una grande quantità di petrolio. Adesso la questione sta a vedere se questi petroli sono sparsi, perchè in tal caso non se ne potrà mai ottenere quella quantità che occorre per poter fare una concorrenza. Ma se ci saranno, come tutto induce a credere, grandi depositi, arrivati che saremo a circa 800 metri di profondità si potrà trovare una quantità importante di petrolio, e si potrà rendere al paese e all'industria nazionale un grande vantaggio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** Io mi compiaccio di udire dall'onorevole Giampietro che le speranze alle quali alludevo, sono prossime a realizzarsi, anche nel territorio, dove, finora, i risultati erano stati poco soddisfacenti.

Ora devo rispondere all'onorevole Ruggieri. Anzitutto, l'onorevole Ruggieri mi sembra che abbia scambiato gli olii pesanti coi petroli greggi. Quelle raffinerie, delle quali si è parlato, tratteranno in generale gli olii greggi, i quali contengono una quantità molto maggiore di olio leggero, che non quelli ai quali l'onorevole Ruggieri ha alluso. Ne viene di conseguenza che le ammontare della cauzione non è così esagerato,

anche tenuto conto delle condizioni normali, come egli ha esposto.

Ma aggiungerò anche, che per rendere la raffinazione più proficua in quei paesi a noi vicini ai quali ho già alluso prima, si usa far fare sul posto di produzione un primo trattamento della materia greggia, in guisa da renderla piuttosto ricca, e allora la rettificazione si riduce ad un'operazione di pochissima importanza e di grande reddito.

In questi casi, mi concederà l'onorevole Ruggeri, che l'ammontare della cauzione per quintale, deve scostarsi ancora meno da quelle 47 lire che rappresentano il dazio della materia raffinata.

Dunque, tenuto conto di queste condizioni e tenuto conto che la cauzione deve sempre essere abbondante, perchè deve comprendere anche i casi di frode, di contravvenzione ecc., mi pare che la cifra non sia stata determinata ad un limite molto elevato.

Per tornare alla questione della raffineria di Porto Mantovano, io so che in questa raffineria si conta di trattare i petroli nazionali, ed anche i prodotti della distillazione degli schisti bituminosi, dei quali abbiamo una certa abbondanza in diverse parti d'Italia. Per cui se questa raffineria si darà a quest'altra operazione eminentemente utile per il paese, tornerò a ripetere quello che ho detto poc'anzi: che studierò le norme per regolare la rettificazione in guisa da accordare un ragionevole margine all'industria, senza produrre un danno troppo grave all'erario.

Quindi pare a me che la questione com'è stata risolta nel disegno di legge, e com'è stata chiarita ancora di più da quel capoverso, che del resto non era assolutamente indispensabile, della Commissione, possa essere accettata dalla Camera.

**Presidente.** Dunque l'onorevole ministro, propone di modificare l'ultimo capoverso proposto dalla Commissione nel modo seguente:

" I prodotti che escono dagli opifici di rettificazione per entrare in consumo, saranno assoggettati agli stessi dazi degli stessi prodotti provenienti dall'estero. "

Pongo a partito l'articolo 4 così modificato.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

" Art. 5. Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, determinerà le discipline regolamentari per la trasformazione e la rettificazione degli oli medesimi. "

(È approvato).

" Art. 6. Chiunque intraprenda la rettificazione o la trasformazione degli oli minerali, di resina e di catrame, senza averne ottenuto il permesso dal Ministero delle finanze, sarà punito con una multa fissa di lire 500 e con la multa proporzionale da due a dieci volte il dazio proprio del prodotto trovato nell'opificio di rettificazione o di trasformazione. "

(È approvato).

" Art. 7. Per le contravvenzioni previste dal precedente articolo sono applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3<sup>a</sup>). "

(È approvato).

" Art. 8. Alla tara di 13 per cento stabilita dalla nota al numero 7 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale, è sostituita la tara di 12,50 per cento.

" Ogni qualvolta tra il peso lordo e il peso netto si accerti un cambiamento nella proporzione che servì a stabilire la tara anzidetta, il Governo del Re dovrà modificare la tara stessa in relazione ai nuovi fatti verificati.

" Il Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** Ho consentito in massima che la discussione si aprisse sul disegno di legge proposto dalla Commissione, ma devo fare un'eccezione per quest'ultimo articolo.

Io credo infatti che la differenza tra ciò che chiede il Governo e ciò che chiede la Commissione nel capoverso 2<sup>o</sup> dell'articolo 8 sia più di forma che di sostanza. E mi spiego.

**Zeppa, relatore.** Allora l'accetti.

**Colombo, ministro delle finanze.** Non posso accettarlo per altre ragioni.

Come è stata stabilita la tara del 12 e mezzo per cento? Lo diceva chiaramente tanto la relazione del Governo quanto quella della Commissione.

Il petrolio americano, che s'importa in cassette, veniva introdotto, nel 1887, quando si stabilì la tara originaria del 13 per cento, in cassette aventi un peso medio di 35 chilogrammi e 200 grammi. Se non che da quell'epoca in poi, naturalmente

per frodare la finanza, si è andata alleggerendo la cassetta senza cambiare il peso del petrolio contenuto. Ed allora ne è venuto per conseguenza che la tara del 13 per cento non garantiva l'equo dazio sul petrolio e sulla latta formante la cassetta.

Quindi la necessità di modificare la tara o di cambiare il regime in maniera che la finanza abbia quanto le spetta e non sia fodata. Ora, per fare questo cambiamento di tara, come doveva regolarsi il ministro? Doveva studiare quale fosse la media probabile del peso delle cassette in un periodo di tempo sufficientemente lungo per poter fare una media seria. Il peso delle cassette era venuto scendendo da chilogrammi 35 e 200 grammi nel 1887, perfino a 34 chilogrammi e 200 grammi: per la qual cosa, coloro, cui interessava di più che il petrolio importato in cassette fosse daziato al giusto, domandavano che si avesse a prendere per base il peso ultimo verificatosi di 34 chilogrammi e 200 grammi. Ma, esaminando la questione più da vicino e tenendo conto di tutti i carichi che vennero dall'America ai principali porti italiani, durante il 1890 e nei primi mesi del 1891, ho potuto convincermi che il peso medio delle cassette era all'incirca di 34 chilogrammi e 600 grammi. Pochissimi carichi soltanto diedero delle cassette pesanti 34 chilogrammi e 200 grammi o poco meno.

Ed allora, sulla nuova base di 34 chilogrammi e 600, dopo aver fatto fare degli assaggi per accettare la quantità di latta, di legno e di petrolio, che concorrono a formare questo peso, sono venuto a stabilire quella tara del 12 e mezzo per cento che assicura il giusto dazio allo Stato, garantendo tutti gl'interessi in giuoco. E la Commissione mi pare che abbia riconosciuto esatto il calcolo fatto dal ministro.

Ora siccome non è improbabile, quantunque sia molto difficile, che il commercio trovi nuovi accorgimenti e venga a diminuire ancora il peso delle cassette, così ho voluto che l'applicazione della nuova tara del 12 e mezzo per cento fosse limitata ad un anno di esperimento, per poter vedere se i dati raccolti nell'anno riuscissero tali da indurmi a cambiare la tara stessa.

Ho detto che non è improbabile; ma lo credo difficile. A furia di diminuire il peso delle cassette di legno ed il peso della latta, mantenendo costante il peso del petrolio, a furia, dico, di asottigliare il legno e la latta, si è venuto ad un punto che queste cassette sono molto fragili e soggette a facili avarie. Anzi, mi consta che di due o tre carichi di cassette leggere, i quali

hanno dato luogo all'idea che si potessero importare cassette anche al disotto di 34 chilogrammi e 200, uno è rimasto grandemente avariato.

Dunque io non credo che si andrà più giù di quel limite; anzi, i carichi recentemente arrivati fanno appunto credere il contrario, cioè che si ritorni verso i 35 chilogrammi e 200, perchè già un ultimo carico di 10 mila cassette offre un peso medio, se ben mi ricordo, di più di 35 chilogrammi.

Comunque sia, volendo, come credo necessario, fare una serie di esperimenti, bisogna darmi un tempo sufficiente perchè arrivino tanti carichi, quanti bastino per fare una media ragionevole.

Come si può fare una media, dopo due o tre mesi di tempo, quando i carichi, per esempio che vengono a Genova, sono, al più, due o tre al mese? E Genova è il punto dove si fa il più grande commercio d'importazione di questo petrolio in cassette; poichè, sopra la totalità della importazione di olii minerali, il porto di Genova rappresenta circa l'80 per cento.

Se io, dunque, devo fare una media, non posso a meno di farla su 20 o 25 carichi; altrimenti, qual valore avrà la media che io stabilirò? Ecco la ragione per la quale ho domandato un anno di esperimento. Invece, la Commissione ha creduto di accordare un tempo assai più limitato.

Difatti il capoverso della Commissione dice:

“Ogni qualvolta tra il peso lordo e il peso netto si accerti un cambiamento nella proporzione che servì a stabilire la tara anzidetta, il Governo del Re dovrà modificare la tara stessa in relazione ai nuovi fatti verificati.”

E oltre a ciò, c'è un ordine del giorno nel quale è prescritto al ministro, di render conto dell'uso che avrà fatto della facoltà (doveva dire *del dovere*, perchè è un dovere quello che gli viene imposto) conferitagli dal capoverso dell'articolo 8 della legge. Dunque, siccome il bilancio di assestamento si presenta in novembre, così dovrei, in 5 mesi, fare una nuova media, fare il decreto e render conto di questo decreto alla Camera.

Ora, io dichiaro che non mi sento di fare una media seria, in un lasso di tempo così breve.

Passo sopra, poi, ad un'altra difficoltà. È forse questione di forma; ma il capoverso della Commissione dice: *Ogni qualvolta si accerti*. Dunque, ad ogni carico che viene, dovrei modificare la tara.

*Voci al banco della Commissione.* No, no: allorché si accerti.

*Colombo, ministro delle finanze.* Dunque quando

la media risulti alterata! Ma allora rivive ancora la mia obiezione, che, per fare una media, occorrono molte cifre; e l'onorevole Zeppa sa benissimo che una media è tanto più seria quanto maggiore è il numero dei dati che hanno servito a formarla.

Per conseguenza, io, che pel primo ho ammesso che si debba invigilare questa importazione di petrolio in cassette e modificare la nuova tara quando si avesse a diminuirne ancora il peso al disotto della media che, in questo momento, si può ritenere credibile, come ho chiesto col secondo capoverso di questo articolo, non potrei accettare nè un ordine del giorno, nè una modifica-zione, che m'imponesse di stabilire la nuova tara in un termine più breve di quello che io ho doman-dato. Ecco le ragioni per le quali non posso ac-cettare il secondo capoverso della Commissione.

Infine, onorevole Zeppa, bisogna anche tenere conto delle condizioni dei negozianti di petrolio, che avranno probabilmente già degli impegni per importazione di petrolio in cassette, e devono pur essere assicurati che, per un anno almeno, la tara, sulla quale si proporziona il dazio, rimane quella stabilita dal disegno di legge.

Se si adottasse il capoverso proposto dalla Commissione, fra due mesi si potrebbe avere una tara nuova: è evidente che, in questo modo, tutti i calcoli di coloro che commetessero dei carichi in questo frattempo andrebbero intera-mente falliti.

Dunque prego la Commissione di non insistere nel capoverso da essa proposto e prego la Ca-mera, in caso contrario, a non approvarlo, ma ad accettare quello proposto dal Ministero.

**Presidente.** L'onorevole Randaccio è inserito su questo articolo: ha facoltà di parlare.

**Randaccio.** Onorevole signor presidente, con-verrebbe che l'onorevole relatore parlasse prima di me, perché nel caso che egli consentisse nella proposta dell'onorevole ministro delle finanze, non avrei più nulla da dire.

**Presidente.** La Commissione dunque consente?

**Zeppa, relatore.** La maggioranza della Com-missione, per ora, almeno, mantiene il suo capo-verso. Ma non so se, ora, per lo invito dell'ono-revole ministro, voglia recedere dal suo pro-posto. Siccome però vi sono molti iscritti ed altri ancora che possono avere interesse a mantenere questo capoverso... è vero che l'ora è tarda...

**Voci.** Nessuno interesse!

**Zeppa, relatore.** Come nessuno?

**Presidente.** Non perdiamo il tempo, onorevole

Zeppa! La Commissione mantiene o no il suo capoverso?

**Zeppa, relatore.** Sì, lo mantiene!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

**Randaccio.** Mi oppongo alla modifica-zione pro-posta dalla Commissione al secondo capoverso dell'articolo 8, perchè la Camera non deve con-ferire al Governo la facoltà di modificare, per decreto reale, le tariffe doganali. E nel caso pra-tico, la Commissione, conferendo al Governo la facoltà di modificare la tara, gli concede quella di modificare il dazio. Nè l'obbligo imposto dalla Commissione stessa al Governo di sottomettere al-l'approvazione del Parlamento la modifica-zione di tara, da esso fatta, sarebbe mai rimedio suffi-ciente all'arbitrio governativo; imperocchè il Par-lamento non potrebbe mai rimediare ai mali dall'arbitrio stesso derivati.

Mi oppongo poi anche perchè è evidente che la disposizione proposta dalla Commissione equi-valere alla proibizione assoluta dell'esercizio del commercio del petrolio in cassette. E chi volette che faccia venire dall'America un carico di pe-trolio in cassette, quando non è sicuro che, arri-vando in un porto italiano, non vi trovi modifi-cato il regime delle tare?

Ma, dopo l'efficace discorso dell'onorevole mi-nistro, non mi dilungo di più: l'ora è tarda e mi limito a pregare la Camera di votare l'articolo 8 come il Governo lo ha proposto. (*Benissimo!*)

**Voci.** Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Onorevole Bettolo, intende parlare nel senso stesso della proposta della Commissione?

**Bettolo.** Sì, signor presidente...

**Presidente.** Allora, per alternare la discussione, darei facoltà di parlare ad uno che parlasse in senso opposto. (*Sì! sì!*)

Onorevole Guelpa, parla nello stesso senso del-l'onorevole Bettolo?

**Guelpa.** Sì,

**Voci.** Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Ma lascino parlare un oratore pro-ed uno contro.

Onorevole Donati, ha facoltà di parlare.

**Donati.** Poichè l'ora incalza e la Camera giu-stamente vuol finita questa discussione, io, udite le dichiarazioni dell'egregio signor ministro, e visto l'atteggiamento della Commissione che non è perfettamente conforme agli intendimenti del-l'onorevole ministro, cedo volentieri la facoltà di parlare a quello dei membri della Commis-sione che vorrà svolgere l'argomento in senso con-

trario, per non abusare maggiormente della pazienza della Camera.

**Presidente.** Allora proporrei che se la Commissione mantiene il suo capoverso, si lasciasse sostener al relatore o ad un membro della Commissione le ragioni che suffragano codesto emendamento.

La Commissione desiste dalla sua proposta?

*Voci a destra.* Sì! sì!

**Ellena.** Ma che sì!

**Zeppa, relatore.** Parlerà l'onorevole Galli...

*Voci.* Parli! parli!

*Altre voci.* Ai voti! ai voti!

**Galli.** Ringrazio la Commissione della cortesia, e prego gli onorevoli colleghi di ricordare un motto, cui mi duole di dover accennare: la tolleranza è la creanza della libertà.

*Voci.* Non la creanza!

**Presidente.** La creanza la Camera non l'ha mai dimenticata.

**Galli.** Ed io la invoco. Appena infatti l'onorevole ministro finì di parlare, si è gridato: ai voti! ai voti! non permettendo ad alcuno di manifestar la propria opinione...

**Presidente.** Ella ha già perso due minuti. Venga al merito.

**Galli.** La questione nell'apparenza semplice, non è, o signori, nella sostanza, tale da passarvi sopra senza matura riflessione. Ed io non feci questione mai, nè la faccio ora, sul modo col quale l'aggiunta della Commissione è formulata. Soprattutto non mi fermai, me lo consenta il ministro, nè mi fermo ora sul calcolo col quale venne compilata la nuova formola colla tara 12.50. Anzi, compilata da lui con cura diligente, lo dissi fin da principio e lo ripeto ora, io accetto volentieri, qualunque sia, quel risultato de' suoi studi.

Or dunque la questione sta soltanto in questo: il ministro dice: datemi un anno di tempo, per fare nuove esperienze. La Commissione soggiunge: qualunque sia il tempo nel quale voi crediate opportuno di provvedere, noi vi diamo fino dal momento presente la facoltà di mantenere inviolata la legge. C'è bisogno di provare quale sistema torni più utile all'erario?

L'onorevole Randaccio, se non ho male inteso, ha osservato: ma come potete concedere la facoltà di modificare la tara, per decreto reale invece che per legge?

Egli mi permetta di rispondere che appunto l'articolo 6 della legge doganale concede al Governo la facoltà di modificare tutte le tare per decreto reale; onde è che con la aggiunta della Commissione noi non faremo che togliere una

eccezione per entrare nella regola generale e nel diritto comune.

Il ministro inoltre ha notato benissimo che la abilità degli americani nel ridurre il peso delle cassette, nel ridurre il peso degli stagnoni e perfino dei chiodi, dovrà arrivare ad un limite non superabile. Ma intanto il peso lordo non è forse inferiore a quello stesso che si calcola nella formula?

Alla Commissione fu trasmesso un prospetto compilato dell'amministrazione delle gabelle, il quale dimostra che, in tutto il 1890, non è giunto, in Italia, alcun carico nel quale il peso lordo delle cassette fosse secondo le norme stabilite nel 1887, cioè di 35 e 200.

L'onorevole Colombo soggiungerà: abbiamo cambiato per questo.

**Colombo, ministro delle finanze.** Perdoni, la mia idea non ribatte la sua.

**Galli.** Sta bene: ma la mia la completa; imperciocchè risulta esservi stata una progressione, la quale in tutto il 1890 ha portato la tara da 34.760 fino a 34.155. Su questo proposito il ministro notò esattamente esser arrivato un carico molto avariato; ma con pari amore di esattezza, mi lasci rilevare che giunse avariato il carico, avente la tara di 34.165, mentre non giunse avariato il carico avente la tara di 34.155. Vuol dire che anche questo limite può esser senza danno raggiunto. Ad ogni modo l'insegnamento offertoci dalla tabella è, che siamo arrivati ad un punto, e credo il ministro non abbia difficoltà ad ammetterlo, che ordinariamente il petrolio si trasporta in casse con peso lordo di 34.200. Consideri il ministro adunque se la sua media, la quale corrisponde ad una diversità di epoche, sia una media resistente molto o poco in confronto alla realtà delle cose. Io prego soltanto la Camera di osservare che fino ad ora, vale a dire nel 1890, la indicata differenza di misura, ossia la differenza tra il peso lordo normale di 35.200, e il peso netto abusivo di 34.200, tolse l'equilibrio stabilito nel 1887 e sul quale legittimamente contavano il trasporto del petrolio in vagoni cisterna e la industria delle cassette costruite in Italia. V'è di più: ha portato una perdita pubblica, che lo Stato stesso determinò nella sua relazione ufficiale, — ed ho piacere di vedere segni di adesione dall'onorevole ministro del Tesoro, — una perdita che si precisa nella notevole cifra di oltre 700,000 lire in un anno.

Ora io vi domando, signori, e qui non c'è questione nè di cisternoni, nè di navi a vela, non c'è questione di progresso o di regresso, di

sistemi che rispecchiano la lotta della ferrovia contro la carrozza: io vi domando: c'è o non c'è questa violazione nell'intendimento della legge; c'è o non c'è questa perdita dell'erario?

E, se c'è, quale risulta dai dati ufficiali come potete lasciarla passare senza impedirla?

L'onorevole De Martino disse che la grande preoccupazione sua e degli altri oppositori è per l'industria navale, e che da 108 i velieri si ridussero a 48; che questi bastimenti sono di una età avanzata, ma che bisogna proteggerli. Confesso il vero, a me sembrerebbe che valesse meglio spendere qualche cosa per avere dei bastimenti a vela nuovi, invece di tenere delle semi carcasse e chiedere aiuto perchè mollemente diventino carcasse intere. Ma non s'accorgono gli oppositori che feriscono la causa stessa che vorrebbero difendere? Se le 700,000 lire non bastarono a ritardare la decadenza di questa, da voi accennata, archeologica marina, quante centinaia di migliaia di lire ci vorranno per poterla salvare?

Badate che la quantità di petrolio trasportata in cassette è tale da caricare non solo i 48 vostri bastimenti, ma un numero molto maggiore: tant'è vero che una gran quantità di petrolio in cassette viene trasportato coi piroscavi. Dunque la decadenza lamentata, dipende da causa molto diversa dal provvedimento che si invoca. Ed è la causa per cui scompaiono i piroscavi e le navi a vela: la cessazione di servizio. Così se ne andarono i 60; così di giorno in giorno se ne andranno i 48 velieri di cui oggi si parla. Ed è egli per questo povero scopo che con l'abuso, con la violazione della legge a danno dello Stato, si devono perdere 700,000 lire?

C'è di più! I noli si stabiliscono come i linstini di borsa; essi dipendono dall'affluenza dei bastimenti in un porto, non dal profitto dello speculatore. Lo speculatore, l'importatore di petrolio il quale calcola di guadagnare tre anzichè due, non per questo perde il vantaggio della libera concorrenza. Anzi approfittando della libera concorrenza dice al padrone del veliero: "o tanto per viaggio o nulla". Ebbene, sono 700 mila lire che lo Stato perde in un anno. Chi le ebbe? Bisognerebbe che gli onorevoli oppositori, per la loro tesi dimostrassero che le 700 mila lire perdute dallo Stato andarono nelle casse dell'Associazione marittima od a beneficio della navigazione a vela... di avanzata età. È impossibile! Io invece posso provare che i noli sono sempre diminuiti, che quindi la marina non si è di nulla avvantaggiata.

C'è egli bisogno di provare che nulla ebbero

le casse dell'associazione? Resta perciò evidente che le 700,000 lire andarono tutte a beneficio degl'importatori. Altro che la navigazione a vela!

D'altronde delle due, l'una: O si accetta non dirò lealmente, ma schiettamente la prima parte dell'articolo 8 proposta dal Ministero, e contenente la sua formola; e allora, o signori, perchè non accettare l'aggiunta comunque redatta, della Commissione, la quale non ha altro scopo che di impedire che la formola sia violata? O non si accetta l'aggiunta della Commissione, la quale conferma, sanziona, salvaguarda la formula, e allora sembrerà che ci sia un sottinteso. Avete davanti tutto il 1890 che dà l'esperienza. Udite lo stesso ministro dichiarare nella sua relazione che farà eseguire studi diligenti, perchè la dimintuzione può essere maggiore: questo mostra esistere nell'animo suo la convinzione che la formola da lui stabilita possa essere violata. E voi non volete dargli la facoltà di impedire questa violazione? volete lasciare che centinaia di mille lire vadano perdute per lo Stato a titolo, voi dite, di premio, ed io soggiungo con frode della legge?... (*Interruzioni*).

Si parla della instabilità del commercio! Ma il commercio è instabile quando non sa come esser trattato, se con 34.200 o con 35.200. Allora il commercio non sa a che tenersi. Io credo invece che ci sia la vera stabilità quando sia noto che nessuno può violare la legge impunemente, perchè nel giorno in cui fosse violata la proporzione sarebbe ristabilita.

Si parla tanto d'interessi di Stato che si chiamano supremi; in nome di certi principii si sacrificano tutte le considerazioni, per quanto giuste, ed i reclami per quanto legittimi. Con la scusa di contribuire al pareggio, furono tolte lire 100,000 alle scuole all'estero così utili ad estendere la nostra influenza; nei servizi marittimi si fanno economie col sopprimerne una parte, a somiglianza di colui, che d'inverno per aver legna, taglia l'albero da cui avrebbe frutto nell'estate; scemate i guadagni ai ricevitori del lotto; togliete persino nei bilanci le 5.000 lire di sussidi, — e volete lasciare che si perdano le centinaia di mille lire spettanti allo Stato, ed a beneficio di chi? (*Rumori — Interruzioni*).

Ma è così! Invece di rispondere con rumori, parlate e combattemi.

È così! Nè lo dico io solo: me l'ha insegnato lo stesso ministro!

**Zeppa, relatore.** Si buttano via 700,000 lire!

**Galli.** Non lo affermo io, è il ministro che lo

insegna nelle sue relazioni ufficiali; è l'amministrazione che lo prova con le statistiche offerte.

Ora, egli è evidente che quanto più il ministro sarà armato, tanto meno dovrà usare delle armi...

**Guelpa.** Ma non si arma niente, perdoni!

**Galli.** Avrà inoltre una forza morale che impedirà meglio il ricorso a mezzi materiali, imprecchè quando si sa che l'abuso viene subito castigato, nessuno ha voglia di tentarlo: si capisce che il commetterlo, è inutile!

Ebbene, o signori, la legge sia uguale per tutti, e la legge sia fatta in modo che venga da tutti osservata.

Non domando altro; ed è tal elevato principio di giustizia, che non credo possa mancar di sostenitori, fra uomini scevri di passione e curanti il pubblico interesse.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettolo.

**Bettolo, della Commissione.** Dopo le considerazioni chiaramente esposte dall'onorevole ministro delle finanze e dagli onorevoli Randaccio, Zainy e De Martino, sui danni che deriverebbero al commercio e alla marina, quando fosse adottato l'emendamento della Commissione; a me non rimane che di fare qualche illustrazione agli argomenti addotti specialmente per rispondere all'onorevole Galli.

Prima di tutto conviene stabilire l'esattezza di un fatto.

L'onorevole Galli disse che, in tutto l'anno 1890, non venne un carico di petrolio che misurasse un peso lordo superiore a 35 chilogrammi per cassetta.

Ora io, per combinazione, ho qui delle bollette doganali, appartenenti al mese di maggio.

Guardate che cosa dicono queste bollette. Si riferiscono a vari carichi: casse 50, peso 35.05; casse 150, peso 35.05; casse 25, peso 35.04; casse 35, peso 35.04; casse 340, peso 35.047; casse 150, peso 35.054; in totale oltre un migliaio di casse che hanno tutte un peso superiore a 35 chilogrammi.

Questi sono dati ufficiali, quindi attendibilissimi; non so dove l'onorevole Galli abbia preso i suoi.

Del resto, l'onorevole Galli ha parlato anche di noli, e non l'ho ben compreso. Ma, a questo riguardo, dirò che la ragione per la quale i nostri velieri possono abbassare i noli nella navigazione dai diversi continenti a Filadelfia, è appunto perchè sanno che a Filadelfia trovano un carico assicurato, un carico di petrolio per l'Italia, e se que-

sto carico non fosse assicurato, non potrebbero più fare concorrenza con le nazioni straniere.

Questa è la vera ragione per cui la nostra marina mercantile può sostenere la concorrenza di quella estera, nel traffico che si svolge fra i differenti scali a Filadelfia.

**Voci.** Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Veniamo ai voti. (*Rumori*).

**Donati.** Si ha diritto di parlare. (*Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Donati, è la Camera che decide.

**Bettolo.** Non ho ancora finito. Dirò una parola sola all'onorevole Galli. Egli ha detto che si tratta d'una piccola frazione di velieri.

**Galli.** Sono 12.

**Bettolo.** Sono 48.

Io faccio osservare che costituiscono circa un quarto di tutta la nostra marina a vela la quale serve per i grandi traffici.

Inoltre l'onorevole Galli ha detto che la nostra marina a vela sia quasi un naviglio d'archeologia.

Io dico, teniamola cara questa archeologia! perchè è quella che conserva al paese quel tipo tradizionale di marinari che han fatto grande l'Italia marittima.

**Voci.** Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

**Bonghi.** Chiedo di parlare contro la chiusura.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare contro la chiusura

**Galli.** (*Con forza*). Si strozza la discussione. (*Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Galli, rispetti la Camera. Ella ha parlato.

Parli, onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Io consiglio, io prego la Camera a non chiudere la discussione.

Il modo precipitato con cui essa si è fatta, il modo appassionato con cui essa è condotta, dovrebbero consigliare a non esaurirla così presto... (*Rumori — No! no!*)

Vedete che non siete buoni neanche ad andarvi a sedere. (*Si ride*).

Diceva dunque che questo modo appassionato di discussione prova che qui in questa questione ci sono, oltre l'interesse generale della finanza, che può essere giusto in una maniera o nell'altra, degli interessi locali che contrastano tra loro.

**Capo.** È verissimo. (*Rumori*).

**Voci.** Sì! sì!

**Bonghi.** La Camera è obbligata verso l'Italia, e verso se medesima, a dire una parola che oltrepassi questi interessi locali. (*Sì! sì! È giusto*).

Una parola matura, seria, grave. (*Interruzioni*).

Io non so come qualcheduno possa venire ad interrompere quando noi non sappiamo quale sia la maggioranza della Commissione. (*Benissimo!*)

**Voci.** No! no!

**Bonghi.** Sì, poichè da alcuni fu detto che la maggioranza della Commissione è da una parte, da altri che essa si trova in una parte diversa.

Permettete che io vi dica che il modo con cui questa discussione è stata fatta in questo scorso di seduta prova che noi, con animo riposo e con informazioni più chiare, dobbiamo prenderci sopra di noi il peso di ritornarci sopra e di risolverla come è degno di noi e del paese.

**Voci.** Sì! sì! (*Rumori in vario senso*).

**Presidente.** Prendano i loro posti.

**Zeppa, relatore.** Chiedo di fare una dichiarazione.

**Presidente.** Gliene darò facoltà dopo. Ora debbo mettere a partito la chiusura della discussione. Chi intende appoggiare la chiusura è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**Zeppa, relatore.** Io dirò solamente che quello che ha accennato l'onorevole Bonghi è precisamente ciò che aveva preoccupato la Commissione, vale a dire che, oltre l'interesse dell'erario gravissimo, stanno ancora in gioco gl'interessi di diverse regioni italiane.

Perciò la Commissione si è preoccupata di trovare un mezzo per attutire questi interessi e ridurre la quistione a quistione puramente di giustizia, di fronte alla quale nessuno degli interessi particolari può ribellarsi. Quindi dava facoltà al ministro, ogni volta che si potesse verificare la frode, di reprimere. Il ministro, con caso nuovissimo negli annali del Parlamento, rifiuta questa facoltà. (*Oh! oh! — Rumori — Interruzioni*).

Ma questa e non altra è precisamente la quistione (*Rumori*).

**Voci.** Questo è rientrare nella discussione.

**Presidente.** Ma, signori, non facciano da presidenti. Onorevole Zeppa, Ella ha facoltà di fare una dichiarazione.

**Zeppa, relatore.** La Commissione oggi ha visto formarsi nel suo seno un'altra maggioranza, che

prima non esisteva. Dichiaro che insisto sull'emendamento. Noi, diventati minoranza senza saperlo, (*Oh! oh! — Rumori*), noi insistiamo perchè si tratta di un emendamento, che tutela l'interesse dell'erario per somme gravissime.

**Presidente.** Dunque la minoranza della Commissione presenta come emendamento quella proposta che aveva presentata come maggioranza?

**Zeppa, relatore.** Sissignore.

**Presidente.** Ecco dunque il sistema che seguiremo. Metterò a partito il 1° comma che è comune al Ministero e alla Commissione.

**Galli.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Presidente.** Ma se Ella ha parlato già due volte. (*Rumori*).

**Galli.** Non parlai che una volta sola. Adesso parlerò per fatto personale.

**Presidente.** Che fatto personale c'è? Lo accenni. (*Rumori*).

**Galli.** Mi hanno attribuito opinioni che non ho manifestato; ma due sole parole, onorevole presidente, e le assicuro che non abuserò della sua cortesia.

L'onorevole Bettollo affermò fra le altre cose che la marina a vela io la combatto. (*Rumori*).

Non è vero. Sulla marina a vela, io non feci che ripetere le stesse frasi che lessi stampate dal ministro Colombo e che furono scritte dal ministro della marina; le frasi dette qui da nostri colleghi, e fra essi l'onorevole De Martino, i quali tutti confessano trattarsi di una marina a vela di *una certa età*; di *un'età avanzata*. Ed è per questa marina che dite di combattere! Con essa che ci ha da fare la marina in genere?

In quanto alle statistiche, potrei dimostrare che si confusero gli olii grezzi cogli olii raffinati! Ma contro le improvvise statistiche dell'onorevole Bettollo, io ho parlato sulla base delle statistiche ufficiali.

Quanto poi a ciò che egli accampa sui grandi interessi della marina a vela, i quali sarebbero lesi, non so che cosa c'entri la marina in questa legge di petrolio; ma volli assumere informazioni sulla importanza di questi interessi. Sapete che cosa risulta? Il ministro Colombo ha testé dichiarato che nel commercio del petrolio in cassette, Genova rappresenta l'80 per cento. Ebbene navi a vela che trasportano il petrolio a Genova, coteste navi a vela, non sono che 22! (*Rumori — Interruzioni*).

**Presidente.** Veniamo ai voti..

**Galli.** Ecco il telegramma ufficiale ed i vostri rumori non distruggono la verità!

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Colombo, ministro delle finanze.** Io voleva solamente protestare contro ciò che ha detto l'onorevole Zeppa: il tutore delle finanze italiane è il ministro delle finanze... (*Interruzioni*).

**Galli.** E il ministro del tesoro?

**Zeppa, relatore.** Non ci mancherebbe altro! Domando di parlare.

**Presidente.** Non rientriamo nella discussione ch'è chiusa.

**Colombo, ministro delle finanze.** Egli ha accusato il ministro di non tutelare la finanza. Io ho detto le ragioni per le quali credo di tutellarla più efficacemente coll'articolo 8 del disegno del Governo, che col secondo comma proposto dalla Commissione. (*Interruzioni*).

**Presidente.** Rientriamo nella discussione.

**Galli.** Ma Lei ne aveva accettato l'idea in Commissione.

**Colombo, ministro delle finanze.** No.

**Galli.** Sissignore, lo dice il processo verbale. (*Rumori*).

**Presidente.** Facciano silenzio.

Do lettura del 1º comma dell'articolo 8:

“ Alla tara di 13 per cento stabilità dalla nota al numero 7 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con legge del 14 luglio 1887, numero 4703, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale, è sostituita la tara di 12.50 per cento.

Questo comma è comune al disegno di legge ministeriale ed a quello della Commissione.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Ora dato lettura del comma che la maggioranza della Commissione (che è ora minoranza) propone come emendamento al secondo comma dell'articolo del Ministero:

“ Ogni qualvolta tra il peso lordo e il peso netto si accerti un cambiamento nella proporzione che servì a stabilire la tara anzidetta, il Governo del Re dovrà modificare la tara stessa in relazione ai nuovi fatti verificati.

Il decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. ,

Il Governo non accetta questo comma.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito il comma del Governo:

“ Questo reggimento di tara resterà in vigore fino al 30 giugno 1892, a modo di esperimento. Due mesi prima che il termine sia compiuto, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge per confermare o modificare la ragione percentuale ora stabilita. ,

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 8, nel suo complesso.

(È approvato).

In principio della seduta pomeridiana, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 12.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1891. — Tip. della Camera dei Deputati.

